



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Visto il piano del consumatore proposto da

BARBARESÌ MARINO cf BRBMRN60D19D969P

FERRETTI MARIA CRISTINA cf FRRMCR62M54D969Q

Difesi e rappresentati da avv V.Buonaguidi del foro di Milano

vista la documentazione depositata;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

ritenuto peraltro che l'impegno assunto da soggetti terzi – anche se consacrato in documenti prodotti e correlati dai documenti di identità- deve estrinsecarsi ai sensi dell'art 8 comma 2 L 3/2012 nella sottoscrizione del ricorso che può ben essere effettuata entro il 30.3.22

visto l'art. 12 BIS l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

**17.5.2022 h 11.00**

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 1 bis, l. 3/2012, a cura del O.C.C

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo e nel Registro delle Imprese,

dispone

ai sensi dell'art 12 bis comma 2 l.3712 che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 22/03/2022

Il Giudice

dr. N.Fiorello

